

UNIONE DEI COMUNI DEL GERREI

(Armungia-Ballao-Escalaplano-Goni-Sant'Andrea Frius-San Basilio-S.Nicolò Gerrei-Silius-Villasalto)

CONVENZIONE PER IL TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DEL GERREI DELLE FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE.

L'anno **DUEMILATREDICI**, il giorno **VENTICINQUE** del mese di FEBBRAIO in San Nicolò Gerrei, nella sede dell'Unione dei Comuni del Gerrei, è sottoscritta la presente convenzione da valersi per ogni conseguente effetto di legge

TRA

Il Comune di Armungia in persona del Sindaco **Ing. ANTONIO QUARTU** domiciliato per la sua carica presso il Comune di Armungia, (codice fiscale) il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio comunale **n. 35 del 30.11.2012**;

Il Comune di Ballao in persona del Sindaco **Rag. SEVERINO CUBEDDU** domiciliato per la sua carica presso il Comune di Ballao, (codice fiscale) il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio comunale **n. 45 del 23.11.2012**;

Il Comune di Escalaplano in persona del Sindaco **Sig. MARCO LAMPIS** domiciliata per la sua carica presso il Comune di Escalaplano, (codice fiscale) il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio comunale **n. 25 del 28.11.2012**;

Il Comune di Goni in persona del Sindaco **Dott. ARMANDO DELUSSU** domiciliata per la sua carica presso il Comune di Goni, (codice fiscale) il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. del ;

Il Comune di San Nicolò Gerrei in persona del Sindaco **Dott. MARCELLO MURA** domiciliata per la sua carica presso il Comune di San Nicolò Gerrei, (codice fiscale) il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio comunale **n° 23 del 23.11.2012**;

Il Comune di Sant'Andrea Frius in persona del Sindaco **Sig. GIUSEPPE CAPPAL** domiciliata per la sua carica presso il Comune di Sant'Andrea Frius, (codice fiscale) il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio comunale **n. 36 del 27.11.2012**;

Il Comune di Silius in persona del Sindaco **Ing. GIUSEPPE ERRIU** domiciliata per la sua carica presso il Comune di Silius, (codice fiscale) il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio comunale **n. 45 del 30.11.2012**;

Il Comune di Villasalto in persona del Sindaco **Dott. LEONARDO USAI** domiciliata per la sua carica presso il Comune di Villasalto, (codice fiscale) il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio comunale **n. 39 del 29.11.2012**;

E

L'Unione dei Comuni del Gerrei in persona del Presidente **Ing. ANTONIO QUARTU** domiciliato per la sua carica presso L'Unione dei Comuni del Gerrei, (C.F. 03179300920) il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione dell'Assemblea Generale dell'Unione n. **01 del 16.01.2012**;



Non all'Unione
Albano
dele
48/11/12
Albano
1/11

1

UNIONE DEI COMUNI DEL GERREI

(Armungia-Ballao-Escalaplano-Goni-Sant'Andrea Frius-San Basilio-S.Nicolò Gerrei-Silius-Villasalto)

Art. 1 — Oggetto

1. La presente convenzione disciplina sul territorio dell'Unione dei Comuni del Gerrei il trasferimento all'Unione medesima della funzione di Polizia Locale.
2. I Comuni di Armungia, Ballao, Escalaplano, Goni, San Nicolò Gerrei, Sant'Andrea Frius, Silius e Villasalto trasferiscono all'Unione dei Comuni del Gerrei, tutte le proprie attuali competenze ed attività esercitate in materia di Polizia Locale.
3. In particolare, sono trasferite all'Unione le funzioni di cui all'art. 10 della L.R. 22/08/2007, N. 9.

Art. 2 — Finalità

1. La presente convenzione è finalizzata alla gestione associata delle attività di Polizia Locale e delle politiche per la sicurezza, attraverso un più efficace impiego delle risorse umane e strumentali in dotazione su tutto il territorio dei Comuni interessati, uniformando comportamenti e metodologie di gestione e intervento, nell'intento di migliorare e rendere più incisiva l'organizzazione dei servizi a vantaggio della sicurezza delle cittadinanze amministrare.
2. La costituzione del Servizio Unico è inoltre finalizzata a garantire il presidio e controllo del territorio, la prevenzione ed il controllo dei fenomeni importanti per la sicurezza della circolazione stradale, per la protezione ambientale nonché per sviluppare possibili forme di collaborazione con le forze dell'ordine, per meglio coordinarne la presenza sul territorio, la prevenzione e la lotta ad ogni forma di criminalità.

Art. 3 - Decorrenza e durata della convenzione

1. La presente convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione ed ha durata pari a quella dell'Unione dei Comuni del Gerrei.
2. L'esercizio unificato del servizio decorre dall'assegnazione all'Unione del personale di polizia locale da parte di tutti gli enti aderenti, da attuare sulla base di appositi accordi da stipulare con gli stessi.

Art. 4 - Ambito territoriale

1. L'ambito territoriale nel quale il Servizio Unico di Polizia Locale svolge le proprie attività è individuato nel territorio dei Comuni dell'Unione sottoscrittori della presente convenzione.

Art. 5 — Organizzazione delle funzioni e competenze

1. Spettano agli organi collegiali dell'Unione, nel rispetto delle previsioni della vigente normativa in materia di ordinamento degli enti locali e del vigente CCNL per le materie da questo disciplinate:
 - gli atti di programmazione e di indirizzo;
 - l'organizzazione e la disciplina degli uffici nonché le politiche del personale;
 - le decisioni relative alla determinazione dei cespiti di entrata e di spesa;
 - la pianificazione degli investimenti.
 - l'organizzazione e le modalità di svolgimento dei servizi operativi;
 - la verifica sulla corretta applicazione della presente convenzione e del regolamento attuativo;
2. Spetta al Presidente dell'Unione o al Consigliere di Amministrazione delegato sovrintendere e coordinare l'attività del Servizio Unico di polizia.
3. Le questioni che attengono l'ordine, la sicurezza e l'incolumità pubblica disciplinate dall'art. 54 del D.lgs. 267/2000 faranno comunque capo direttamente al Sindaco di ciascun Comune.
4. Spetta al Consiglio di Amministrazione dell'Unione definire le linee generali di coordinamento delle stesse attività.
5. Spetta al Responsabile del Servizio Unico coordinare l'impiego tecnico—operativo degli addetti sulla base delle esigenze del servizio e assolvere alle funzioni di cui alla Legge n. 65/1986 e alla Legge Regionale n. 9/2007.
6. Lo svolgimento delle funzioni e delle attività operative del Servizio Unico di Polizia Locale sono organizzate in un modulo a rete costituito:
 - a) da un ufficio centrale con funzioni di direzione, coordinamento e controllo dei servizi;
 - b) da strutture tecnico-operative decentrate (presidi locali o distaccamenti territoriali).



UNIONE DEI COMUNI DEL GERREI

(Armungia-Ballao-Escalaplano-Goni-Sant'Andrea Frius-San Basilio-S.Nicolò Gerrei-Silius-Villasalto)

7. Ad ogni Presidio locale può essere preposto un responsabile con funzioni di coordinamento operativo dell'ambito territoriale. Il Responsabile del Servizio Unico dirige e coordina i Responsabili di Presidio ai quali può altresì assegnare funzioni e attività specifiche.

8. Spetta all'Assemblea Generale, previa deliberazione favorevole assunta da almeno 2/3 dei Consigli Comunali, deliberare in ordine alla costituzione di un Corpo di Polizia Municipale ed allo svolgimento di un servizio armato.

Art. 6 — Forme di consultazione

1. Il Sindaco di ciascun Comune assicura costantemente le informazioni sull'andamento dello svolgimento della funzione associata ai propri organi collegiali.

2. La consultazione dei Comuni aderenti all'Unione avviene, altresì, attraverso il Comitato operativo, al quale partecipano per l'occasione, oltre ai Sindaci, gli amministratori delegati in materia di polizia locale di ciascun Comune e dell'Unione.

3. Il comitato operativo si riunisce su convocazione del Presidente dell'Unione o su richiesta di uno dei Sindaci.

Art. 7 – Personale associato

1. Per la gestione associata della funzione l'Unione si avvale del personale distaccato dai Comuni, anche a tempo parziale, ovvero ricorre a "scavalchi" ed alla stipula di convenzioni con altri Enti pubblici. Ove consentito dalla legge, l'Unione potrà procedere al reclutamento di proprio personale con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato e/o determinato nonché alla mobilità volontaria.

2. L'utilizzo del personale sarà disciplinato dal Consiglio di Amministrazione dell'Unione, con atti di natura regolamentare e di macro-organizzazione, previa attivazione delle procedure di informazione, consultazione o concertazione con le organizzazioni sindacali, secondo le vigenti disposizioni dei C.C.N.L. e del regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi.

3. La dotazione iniziale di personale messa a disposizione dei Comuni è la seguente:

- COMUNE DI ARMUNGIA: n° 1 unità a tempo pieno
- COMUNE DI BALLAO: n° 1 unità a tempo parziale 50%
- COMUNE DI ESCALAPLANO: n° 2 unità a tempo pieno
- COMUNE DI GONI: n° 1 unità a tempo parziale 50%
- COMUNE DI SAN NICOLÒ GERREI: n° 1 unità a tempo parziale 50%
- COMUNE DI SANT'ANDREA FRIUS: n° 1 unità a tempo pieno
- COMUNE DI SILIUS: n° 1 unità a tempo pieno
- COMUNE DI VILLASALTO: n° 1 unità a tempo pieno

Art. 8 — Beni strumentali

1. I Comuni costituenti l'Unione concedono in comodato d'uso gratuito i beni mobili ed immobili da utilizzare per la gestione dei servizi e attività oggetto della presente convenzione, ad eccezione dei beni mobili registrati che saranno acquisiti in proprietà dall'Ente associato.

2. I beni mobili vengono preferibilmente allocati presso i presidi territoriali di provenienza dei beni stessi, salvo diversa e motivata disposizione del Responsabile del Servizio associato, che ne può disporre un uso comune o a favore di un altro presidio.

3. I beni mobili ed immobili in caso di scioglimento dell'Unione o revoca delle funzioni, ritornano nella piena disponibilità dell'Ente proprietario nello stato in cui trovano.

Art. 9 – Sede uffici

1. L'ufficio centrale di direzione della gestione associata della funzione di Polizia Locale sarà ubicato nella sede che sarà individuata dall'Assemblea Generale nell'ambito dei locali a disposizione dell'Unione o in altri edifici idonei messi a disposizione dai Comuni aderenti al servizio.

2. Gli uffici operativi saranno ubicati nei territori dei presidi o distaccamenti locali presso gli attuali uffici di polizia municipale.



Handwritten signatures and notes on the right margin, including the name 'Sant'Andrea Frius' and other illegible scribbles.

UNIONE DEI COMUNI DEL GERREI

(Armungia-Ballao-Escalaplano-Goni-Sant'Andrea Frius-San Basilio-S.Nicolò Gerrei-Silius-Villasalto)

10 - Rapporti finanziari fra Comuni ed Unione

1. I trasferimenti statali, regionali e di qualunque provenienza destinati all'esercizio delle competenze e allo svolgimento delle attività inerenti le materie oggetto della presente convenzione, destinati ai Comuni conferenti, spettano all'Unione qualora essi si riferiscano a progetti, interventi ed investimenti che dovrà sostenere l'Unione, anche se originati precedentemente dai Comuni. I trasferimenti spetteranno all'Unione anche nel caso in cui le amministrazioni concedenti il finanziamento emettano successivamente alla data di approvazione della presente convenzione i mandati a favore dei Comuni conferenti.
2. In questa eventualità i Comuni provvedono a trasferire tali risorse all'Unione che utilizzerà tali trasferimenti nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalle rispettive normative di riferimento.
3. I trasferimenti già introitati relativi a progetti, interventi o investimenti già in essere dai singoli Comuni aderenti all'atto del trasferimento della funzione associata di polizia locale, restano di competenza dei Comuni.

Art. 11 - Proventi

1. A decorrere dalla data di trasferimento del personale all'Unione, la stessa sarà titolare di tutti i proventi derivanti dalle materie trasferite.
2. Le sanzioni emesse ed incassate per violazioni al codice della strada o per violazione di altre leggi o regolamenti in ciascun territorio, sono acquisite dall'Unione dei Comuni affinché possa destinarli alle finalità stabilite dall'art. 208 del D.Lgs. n. 285/1992 e successive modificazioni, dalla legislazione finanziaria dello Stato e della Regione nonché dalle altre norme vigenti in materia.

Art. 12 - Costi di funzionamento

1. I costi inerenti il funzionamento dei servizi e lo svolgimento delle attività relative alla funzione associata di polizia locale si riferiscono, a titolo indicativo e non esaustivo, alle seguenti voci:
 - a) stipendi, contributi e ogni altro emolumento dovuto al personale;
 - b) vestiario per il personale;
 - c) corsi di aggiornamento e formazione del personale;
 - d) costi relativi alla manutenzione dei mezzi, delle strumentazioni tecnico/operative, degli arredi, delle macchine per ufficio e di ogni altra attrezzatura o mezzo utilizzati dal Corpo unico;
 - e) carburanti e lubrificanti;
 - f) assicurazioni dei mezzi e relative tasse di circolazione;
 - g) collegamenti alle banche dati (ACI, PRA, Motorizzazione Civile);
 - h) costi di manutenzione *hardware* e *software* della dotazione informatica, ivi compresa la gestione della sicurezza dei dati e delle reti;
 - i) materiale di cancelleria, bollettari per l'accertamento delle violazioni e altro materiale di consumo, abbonamenti a giornali e riviste;
 - j) spese postali e altre spese relative alla stampa, notifica e inoltro dei verbali di accertamento delle violazioni elevate;
 - k) spese telefoniche e fax;
 - l) spese per altre utenze degli edifici destinati all'esercizio delle materie trasferite;
 - m) prestazioni di servizio per le pulizie dei locali, compresa la sede degli uffici amministrativi;
 - n) manutenzione ordinaria degli immobili e delle strutture;
 - o) rimozione di veicoli abbandonati;
 - p) contributi diversi;
 - q) ogni altra spesa e trasferimento direttamente imputabili alle materie trasferite.
2. I Comuni sostengono integralmente gli oneri connessi al trattamento economico fondamentale del personale incardinato nella propria dotazione organica. I Comuni fanno fronte altresì, con le proprie risorse di bilancio appositamente destinate, agli emolumenti accessori (compresi i compensi per il lavoro straordinario), alla formazione e aggiornamento, all'acquisto di vestiario per il personale di vigilanza.
4. I costi di funzionamento che non siano direttamente posti a carico dei Comuni vengono

UNIONE DEI COMUNI DEL GERREI

(Armungia-Ballao-Escalaplano-Goni-Sant'Andrea Frius-San Basilio-S.Nicolò Gerrei-Silius-Villasalto)

iscritti nel bilancio dell'Unione, dandovi copertura con i trasferimenti provenienti dallo Stato, dalle Regione o da altri soggetti, con i proventi di propria competenza e, solo ove necessario al pareggio della gestione economica delle materie conferite, con i trasferimenti richiesti ai Comuni.
5. I costi di funzionamento dei presidi locali vengono registrati separatamente per ciascun comune, in modo da assicurare una contabilizzazione distinta per territorio.

Art. 13 - Ripartizione delle spese

1. I costi globali per l'esercizio della funzione trasferita vengono sostenuti dall'Unione sulla base di un preventivo annuale della gestione approvato ad inizio esercizio dall'Assemblea generale.
2. I costi sostenuti su base annua dall'Unione dovranno essere dimostrati in una relazione preconsuntiva, da prodursi ai Comuni entro il mese di ottobre e comprensiva delle seguenti voci:
 - Personale;
 - Acquisto di beni;
 - Prestazioni di servizi;
 - Utilizzo beni di terzi;
 - Altri costi.
3. Il riparto definitivo dei costi è effettuato a seguito di rendiconto annuale, da presentare ai Comuni unitamente al preventivo annuale della gestione associata. Il metodo di riparto viene così stabilito:
 - a. Spese per il personale (retribuzione accessoria, formazione e aggiornamento, vestiario):
Ogni Comune trasferirà le proprie risorse iscritte nel bilancio annuale di previsione relative alla fornitura del vestiario nonché alla quota-parte del fondo per la formazione e aggiornamento, del fondo per il lavoro straordinario (ove istituito) e del fondo per il trattamento accessorio imputabile al personale di polizia municipale utilizzato dall'Unione dei Comuni del Gerrei, entro il mese di gennaio dell'esercizio di competenza, salvo eventuale conguaglio a consuntivo.
 - b. Spese di gestione e di funzionamento:
Le spese di gestione e di funzionamento del servizio saranno ripartite per il 50% in parti uguali tra tutti gli Enti e per il restante 50% proporzionalmente al numero degli abitanti al 31/12 dell'anno precedente la gestione del servizio dei singoli Comuni, secondo la seguente formula:
$$X_{ges} = C_{tot} / Ab_{tot} \times (Ab_{com});$$
 dove:
 - X_{ges} = Costi di gestione a carico di ogni Comune;
 - C_{tot} = Costo di gestione complessivo;
 - Ab_{tot} = numero di abitanti complessivo dei Comuni associati;
 - Ab_{com} = numero di abitanti del singolo Comune;Il Comuni verseranno le quote di propria competenza in due rate: la prima rata entro il mese di Gennaio per un importo pari alla metà del preventivo e la seconda a presentazione del consuntivo da parte dell'Unione.
4. Qualora dai dati di consuntivo emergano differenze rispetto al preconsuntivo, si provvederà ad effettuare gli eventuali conguagli che saranno imputati alla gestione finanziaria dell'anno successivo.

Art. 14 — Recesso

1. Gli enti firmatari possono recedere dalla presente convenzione con un preavviso di almeno sei mesi, dandone comunicazione a mezzo lettera raccomandata a.r. a tutti gli altri enti. Il recesso ha effetto dal primo di gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.
2. Il recesso di un numero di enti fino ad un terzo dei Comuni aderenti all'Unione non fa venir meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni.
3. La destinazione delle dotazioni di beni indivisibili acquistati dall'Unione verrà definita di comune accordo e, nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo, si procederà con deliberazione assembleare adottata a maggioranza assoluta. In ogni caso il/i Comune/i recedente/i non può/potrà far valere alcun diritto in riferimento all'approprietà delle attrezzature comuni.

Art. 15 — Controversie

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono insorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.
2. Qualora non si addivenisse alla risoluzione si rinvia al disposto di cui all'art. 7, comma 3, dello Statuto dell'Unione.



UNIONE DEI COMUNI DEL GERREI

(Armungia-Ballao-Escalaplano-Goni-Sant'Andrea Frius-San Basilio-S.Nicolò Gerrei-Silius-Villasalto)


Art. 16 — Disposizione finale

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le amministrazioni, con adozione di appositi atti adottati da parte degli organi competenti, nonché alle disposizioni normative in materia e, in via residuale, nel Codice Civile.

Per il Comune di Armungia
in persona del Sindaco **Ing. ANTONIO QUARTU**



Per il Comune di Ballao
in persona del Sindaco **Rag. SEVERINO CUBEDDU**




Per il Comune di Escalaplano
in persona del Sindaco **Sig. MARCO LAMPIS**




Per il Comune di Goni
in persona del Sindaco **Dott. ARMANDO DELUSSU**




Per il Comune di San Nicolò Gerrei
in persona del Sindaco **Dott. MARCELLO MURA**




Per il Comune di Sant'Andrea Frius
in persona del Sindaco **Sig. GIUSEPPE CAPPAL**



Per il Comune di Silius
in persona del Sindaco **Ing. GIUSEPPE ERRIU**



Per il Comune di Villasalto
in persona del Sindaco **Dott. LEONARDO USAI**



Per L'unione dei Comuni del Gerrei
IL PRESIDENTE
Ing. ANTONIO QUARTU

